

S O M M A R I O

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 dicembre 1992, n. 495.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1. Definizioni e classificazioni di carattere generale (Artt. 1-3 Codice della Strada)

Art. 1 (Art. 1 Cod. Str.) - Relazione annuale . . .	Pag. 13
Art. 2 (Art. 2 Cod. Str.) - Classificazione delle strade . . .	» 13
Art. 3 (Art. 2 Cod. Str.) - Declassificazione delle strade	» 14
Art. 4 (Art. 2 Cod. Str.) - Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade	» 14
Art. 5 (Art. 3 Cod. Str.) - Altre definizioni stradali e di traffico; rinvio	» 14

§ 2. Disposizioni generali sulla circolazione (Artt. 5-6 Codice della Strada)

Art. 6 (Art. 5 Cod. Str.) - Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe	» 15
Art. 7 (Art. 5 Cod. Str.) - Modalità e procedura per l'esercizio della diffida da parte del Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza	» 15
Art. 8 (Art. 6 Cod. Str.) - Aree interne ai porti e aeroporti	» 16

§ 3. Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali (Art. 10 Codice della Strada)

Art. 9 (Art. 10 Cod. Str.) - Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali	» 16
Art. 10 (Art. 10 Cod. Str.) - Veicoli qualificati mezzi d'opera	» 17
Art. 11 (Art. 10 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione visiva	» 18
Art. 12 (Artt. 10-159 Cod. Str.) - Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli	» 19
Art. 13 (Art. 10 Cod. Str.) - Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali	» 20
Art. 14 (Art. 10 Cod. Str.) - Domande di autorizzazione	» 21
Art. 15 (Art. 10 Cod. Str.) - Domande di rinnovo	» 23
Art. 16 (Art. 10 Cod. Str.) - Provvedimento di autorizzazione	» 23
Art. 17 (Art. 10 Cod. Str.) - Durata delle autorizzazioni	» 24
Art. 18 (Art. 10 Cod. Str.) - Indennizzo	» 25
Art. 19 (Art. 10 Cod. Str.) - Oneri a carico del richiedente	» 26
Art. 20 (Art. 10 Cod. Str.) - Aggiornamenti	» 26

§ 4. Servizi di polizia stradale

(Artt. 11-12 Codice della Strada)

Art. 21 (Art. 11 Cod. Str.) - Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni	Pag. 26
Art. 22 (Art. 12 Cod. Str.) - Organi preposti	» 26
Art. 23 (Art. 12 Cod. Str.) - Esame di qualificazione	» 27
Art. 24 (Art. 12 Cod. Str.) - Segnale distintivo e norme d'uso	» 27
Art. 25 (Art. 12 Cod. Str.) - Intimazione dell'alt	» 27

TITOLO II

COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I

§ 1. Fasce di rispetto

(Artt. 16-18 Codice della Strada)

Art. 26 (Art. 16 Cod. Str.) - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati	Pag. 28
Art. 27 (Art. 17 Cod. Str.) - Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati	» 28
Art. 28 (Art. 18 Cod. Str.) - Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati	» 28

§ 2. Installazione di opere e cantieri ed apertura di accessi sulle strade

(Artt. 20-22 Codice della Strada)

Art. 29 (Art. 20 Cod. Str.) - Ubicazione di chioschi od altre installazioni	» 28
Art. 30 (Art. 21 Cod. Str.) - Segnalamento temporaneo	» 28
Art. 31 (Art. 21 Cod. Str.) - Segnalamento e delimitazione dei cantieri	» 29
Art. 32 (Art. 21 Cod. Str.) - Barriere	» 30
Art. 33 (Art. 21 Cod. Str.) - Delineatori speciali	» 30
Art. 34 (Art. 21 Cod. Str.) - Coni e delineatori flessibili	» 31
Art. 35 (Art. 21 Cod. Str.) - Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi	» 31
Art. 36 (Art. 21 Cod. Str.) - Visibilità notturna	» 32
Art. 37 (Art. 21 Cod. Str.) - Persone al lavoro	» 32
Art. 38 (Art. 21 Cod. Str.) - Veicoli operativi	» 32
Art. 39 (Art. 21 Cod. Str.) - Cantieri mobili	» 33

6. La votazione deve esprimersi in decimi e risultare di tre valutazioni: una per le materie di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 3, una per le materie di cui alle lettere *c*) e *d*) dello stesso comma e una per la prova pratica.

7. Il candidato per conseguire l'idoneità deve riportare una votazione media di 7/10 fra le tre valutazioni, con un minimo di 6/10 per ognuna delle materie della prova orale e di 7/10 per la prova pratica.

8. Copia del processo verbale degli esami viene trasmesso all'azienda di cui al comma 1.

9. Previo rinnovo della domanda e delle certificazioni, i candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di esercitazioni e sia trascorso almeno un mese.

Art. 318 (Art. 118 Cod. Str.)

(Rilascio del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli)

1. Il direttore dell'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia, ai candidati che hanno superato gli esami, un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filoveicoli, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di categoria D per filobus o DE per filobus snodati e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del codice. I certificati di idoneità rilasciati in base alla normativa precedentemente in vigore conservano la loro validità.

2. Il certificato di idoneità abilita a condurre filoveicoli presso le aziende di trasporto pubblico sulle quali resta ferma la competenza degli USTIF di cui all'articolo 12 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

*B) Requisiti per il rilascio della patente di guida
(Artt. da 119 a 121 Codice della Strada)*

Art. 319 (Art. 119 Cod. Str.)

(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida)

1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza quei determinati tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita, come specificato all'articolo 320.

2. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che escluda la sussistenza di malattie o infermità pregiudizievoli all'idoneità alla guida dei veicoli a motore e che indichi eventuali precedenti morbosità.

3. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320.

4. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

5. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.

6. Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di locali adeguatamente attrezzati e muniti di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della professione medica, come previsto dalle vigenti norme sanitarie.

Art. 320 (Art. 119 Cod. Str.)

(Malattie invalidanti)

1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.

Art. 321 (Art. 119 Cod. Str.)

(Efficienza degli arti)

1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della normale patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti

7. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KE gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4 a B.8. I candidati dovranno dimostrare inoltre la conoscenza delle specifiche norme di comportamento che regolano la guida dei veicoli in servizio di emergenza.

APPENDICE II - Art. 320

(Malattie invalidanti)

1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:

A. Affezioni cardiovascolari.

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.

B. Diabete.

La patente di guida non deve essere rilasciata, né confermata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della guida. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente di guida può essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.

C. Malattie endocrine.

In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.

D. Malattie del sistema nervoso.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da:

a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;

b) malattie del sistema nervoso periferico;

c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;

d) epilessia.

La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

E. Malattie psichiche.

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

F. Sostanze psicoattive.

La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

G. Malattie del sangue.

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

H. Malattie dell'apparato urogenitale.

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.

Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.